

N. 199/07 SENT. N. 3001 CRON. N. 2844 REP. N. 5040/05 R. G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA - SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- |                   |               |                   |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 1) dott. Domenico | De Benedittis | Presidente - Rel. |
| 2) dott. Danilo   | Chieca        | Giudice           |
| 3) dott. Sergio   | Casarella     | Giudice           |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in prima istanza, iscritta al numero n. 5040 R.G. Trib. del ruolo generale contenzioso 2005, promossa da:

**[REDACTED]** O, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. **[REDACTED]**, dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di citazione; \_\_\_\_\_

attore

CONTRO

BANCAPULIA s.p.a. - c.f. e P. IVA 00148520711 (già Banca della Capitanata s.p.a., che ha così variato la propria denominazione sociale a seguito della fusione per incorporazione della Banca Agricola Salentina s.p.a., giusto atto Notaio Francesco Paolo Lops del 25/10/1996, rep. n. 38971, racc. 6476), con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv. Massimo D'Arcangelo e Claudia D'Arcangelo, anche disgiuntamente, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Foggia alla Piazza U. Giordano 14; \_\_\_\_\_

*Domenico De Benedittis*

Convenuta

All'udienza del 12 ottobre 2007, il Tribunale ha riservato la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. La presente sentenza viene motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Con atto di citazione notificato in data 6/10/05, il dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ conveniva innanzi a questo Tribunale secondo il rito ordinario la BANCAPULIA s.p.a., con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - "In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della operazione «di storno» eseguita in data 05.11.2002 dalla BancApulia s.p.a., sul conto corrente bancario acceso presso la propria filiale di Deliceto ed intestato al dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~, e per l'effetto condannare la BancApulia s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione al dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ della somma di Euro 249.892,72, ingiustamente sfornati, oltre interessi, come per legge; - In via gradata, condannarsi la BancApulia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 249.892,72 oltre interessi anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno ingiusto subito dall'attore a causa della condotta illegittima della banca, quale componente del danno emergente, nonché il risarcimento per lucro cessante e la perdita di chance dovuta alla mancata possibilità di investire le somme di denaro oggetto della presente controversia. Danno da liquidarsi secondo equità"; - 2. "In via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'inadempimento della BancApulia s.p.a. per violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ. e per l'effetto condannare la BancApulia s. p. a. al pagamento della somma di Euro 249.892, 72 oltre interessi"; 3. "Ancora in via gradata, si chiede accertarsi e dichiarare ex art. 1429 cod. civ., l'annullamento dell'ordine di compravendita per errore essenziale sull'oggetto del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso contratto. Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice voglia, per effetto del dichiarando annullamento dell'ordine di compravendita, condannare la BancApulia s.p.a., stante la violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ., alla restituzione della somma di Euro 249.892, 72 oltre interessi e danni".

Esponava in fatto di essere titolare del conto corrente bancario n. ~~0057005415574~~ acceso presso la filiale di ~~Deliceto~~ (FG) della BancApulia s.p.a. utilizzato dallo stesso per operazioni bancarie ordinarie e per investimenti a breve termine (non più

*Domènico De Feudis*

di tre mesi); che alla fine del marzo 2002 scadevano i titoli pronti contro termine che aveva acquistato tre mesi prima per l'importo di circa € 260.000,00; che decideva di reinvestire il capitale resosi nuovamente disponibile, come di solito, in altri titoli pronti contro termine; che il dott. Finaldi (direttore della Filiale di Deliceto) si era recato in data 11/4/2002 presso la [redacted] del dott. [redacted] per la firma di un foglio in bianco con intestazione della BancApulia; che per il dott. [redacted] la sua firma aveva dato corso al consueto e periodico rinnovo dei pronti contro termine; che la BancApulia, in data 4 nov. 2002 alla scadenza dei titoli aveva prima provveduto ad accreditare sul suo conto corrente la somma investita e - dopo pochi giorni - gli aveva comunicato che l'intera somma investita era stata stornata poiché le relative obbligazioni non erano state onorate; che solo in tale occasione aveva avuto consapevolezza che il proprio capitale era stato investito - difformemente da quanto fatto in precedenza - in titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50 % 2002 cod. 119755060 e non in operazioni di pronti contro termine.

Devono qui intendersi integralmente riportati l'atto di citazione ed i successivi atti dell'attore.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13 dic. 2005, la BancApulia s.p.a. la quale concludeva chiedendo che fossero respinte tutte le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto con condanna del Marsiglia al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare deduceva la legittimità della operazione di storno nonché la correttezza dell'operato della banca con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all'art. 21 e 94 del T.U. della finanza, che, a dire della convenuta, erano totalmente inesistenti.

Devono qui intendersi integralmente riportati la comparsa di costituzione e risposta e i successivi atti della convenuta.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non è giuridicamente fondata e, pertanto, deve essere respinta. Appare opportuno esaminare le domande proposte dall'attore seguendo l'ordine delle stesse: il [redacted] ha anzitutto chiesto: "In via principale accettare e dichiarare l'illegittimità della operazione «di storno» eseguita in data 05.11.2002 dalla BancApulia s.p.a., sul conto corrente bancario acceso presso la propria filiale di Deliceto ed intestato al dott. [redacted] e per l'effetto condannare la BancApulia s.p.a., in persona del legale rappresentante p. t., alla restituzione al dott. [redacted] della

*Giuseppe De Feudis*

somma di Euro 249.892,72, ingiustamente stornati, oltre interessi, come per legge. La tesi dell'attore si incentra nella considerazione che la BancApulia non avrebbe mai effettuato l'accredito sul suo c/c in data 4 nov. 2002 se le somme non fossero state rese disponibili da parte del terzo debitore. =====

L'art.1829 c.c., con riferimento ai crediti verso terzi, dispone: "Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore". In giurisprudenza è pacifico il principio secondo il quale: *"Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato «salvo incasso» (o «salvo buon fine», o «con riserva di verifica»), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. La preaccitata presunzione di clausola «salvo incasso» non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti che, ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito, può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca"* (Cfr. Cass. civ., Sez. I, 27/11/2003, n.18118 in Mass. Giur. It., 2003; in Arch. Civ., 2004, 1075; in Gius, 2004, 2040; in CED Cassazione, 2004). =====

In realtà, se il terzo debitore avesse effettivamente reso disponibile le somme investite, non vi sarebbe stata verosimilmente la presente causa! L'attore sa bene che le somme investite non sono state restituite e lo storno è una operazione consequenziale proprio alla mancata messa a disposizione delle somme predette da parte del terzo obbligato. =====

In via subordinata il ~~██████~~ chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'inadempimento della BancApulia s.p.a. per violazione del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 cod. civ. e per l'effetto condannare la BancApulia s.p.a. al pagamento della somma di Euro 249.892,72 oltre interessi". =====

*Domenico De Feudis*

Nella relazione del C.T.U. prof. ██████████, tra l'altro, si legge: "Gli strumenti finanziari oggetto del contratto intervenuto tra le parti sono rappresentati da "titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060". I suddetti titoli rientrano nella fattispecie delle obbligazioni ordinarie a tasso fisso e, pertanto, danno il diritto ai loro possessori di percepire un interesse fisso ed il rimborso del capitale alla loro scadenza. In particolare le obbligazioni in oggetto offrivano un tasso di interesse fisso pari al 7,50%. Si precisa, inoltre, che, dalla analisi della copia del contratto con il quale il sig. ██████████ acquistava le obbligazioni CIRIO, allegato ai fascicoli di causa, si evincono il valore nominale dell'investimento pari ad euro 250.000,00, la natura dei titoli (CIRIO EUR), il tasso fisso di rendimento (7,50%), l'anno di scadenza del prestito obbligazionario (2002) ed il codice identificativo sia della qualità dei valori mobiliari che delle diverse emissioni dei titoli (119765 060). Nel primo quesito, inoltre, si chiede allo scrivente di fornire ragguagli in merito ai rischi oggettivamente prevedibili ai quali poteva andare incontro l'attore al momento della conclusione del contratto. Preliminarmente si sottolinea che qualunque investimento in valori mobiliari presenta un rischio. Per poter valutare tale rischio complessivo occorre una conoscenza analitica delle sue componenti elementari, qui di seguito sinteticamente richiamate: - la possibile insolvenza (default) del soggetto emittente; - la variabilità dei tassi sul mercato; - la liquidabilità dei titoli; - la dinamica dei cambi, se si tratta di valori mobiliari denominati in valuta estera. Per quanto concerne il rischio di insolvenza, si precisa che la sua valutazione richiede una analisi della solidità patrimoniale, dell'andamento economico, ma anche finanziario dei soggetti emittenti. Tali valutazioni difficilmente possono essere effettuate in modo accurato dal singolo investitore privato e, pertanto, di norma sono le banche e le altre Istituzioni finanziarie e consulenziali a fornire tutti gli elementi e le indicazioni utili ad orientare i loro clienti. Nei mercati mobiliari più evoluti si fa spesso ricorso al "rating" che è un marchio di qualità e viene assegnato da agenzie specializzate. Il "rating", infatti, esprime sinteticamente, attraverso una scala letterale (si veda la tabella 1) dalla AAA alla D (default), il livello qualitativo dell'emissione e, quindi, il grado di affidabilità dell'emittente. Pertanto l'esito del collocamento di nuove emissioni sul mercato dipende in larga parte dal rating, assegnato allo strumento finanziario. Inoltre, dal rating dipende anche il rendimento dei titoli; ad un alto rating, infatti, corrisponde un basso tasso di interesse dal momento che minore è il rischio da remunerare; viceversa gli

*Giuseppe De Ferrari*

emittenti con basso rating, che quindi presentano un minore livello di affidabilità, devono offrire un alto tasso di interesse per invogliare gli investitori ad acquistare i propri titoli".

IL CASO.it

Con riferimento al secondo quesito il C.T.U. riferisce: "Dall'esame del fascicolo di parte Bancapulia, il sottoscritto ha verificato l'esistenza dei seguenti documenti: - originale del contratto quadro stipulato il 13/09/1999, regolarmente firmato, con il quale i signori ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ conferivano l'incarico alla Banca di negoziazione, sottoscrizione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari; - originale del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari sottoscritto dal signor ~~\_\_\_\_\_~~ in data 13/09/1999 con allegata scheda finanziaria dalla quale emerge la volontà del ricorrente di non fornire alcuna informazione sulla propria esperienza in materia di strumenti finanziari, sulla propria propensione al rischio, sugli obiettivi di investimento, nonché notizie sulla propria situazione finanziaria; - originale del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari sottoscritto dalla signora ~~\_\_\_\_\_~~ in data 13/09/1999 con allegata scheda finanziaria dalla quale emerge la volontà di non fornire alcuna informazione sulla propria esperienza in materia di strumenti finanziari, sulla propria propensione al rischio, sugli obiettivi di investimento nonché notizie sulla propria situazione finanziaria; - copia dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CIRIO stipulato in data 11/04/2002 regolarmente firmato nel quale appare esplicitamente il riferimento all'avvertenza dell'inadeguatezza dell'operazione posta in essere in conformità con quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento della Consob n. 11522/98. Alla luce di quanto analizzato, i contratti stipulati dal ~~\_\_\_\_\_~~ con Bancapulia S.p.A. risultano regolari e conformi alle disposizioni di legge. Si precisa che sono state rispettate anche le norme legate alle operazioni "non adeguate per tipologia". Dalla copia dell'ordine di compravendita, compaiono due firme del sig. ~~\_\_\_\_\_~~, riconosciute dallo stesso ricorrente. La prima firma - ossia quella che in questa sede rileva - costituisce una conferma scritta dell'ordine d'acquisto, obbligatoria nei casi in cui l'intermediario segnali al proprio cliente l'inadeguatezza dell'operazione ordinata. Si sottolinea, infatti, che la Consob ha sancito con l'art. 29 del Regolamento n. 11522/98 che "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.

*Domenico De Fede*

*Qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto." In riferimento all'acquisto delle obbligazioni Cirio, però, la parte ricorrente sostiene di aver firmato solo un foglio in bianco con l'instestazione della banca presentatogli presso la propria farmacia dal dott. Finaldi (direttore della Filiale di ~~\_\_\_\_\_~~) in data 11/04/2002. Con detto ordine riteneva di stipulare il consueto contratto di pronti contro termine. Il sottoscritto, però, non ha riscontrato nei fascicoli di causa alcun elemento oggettivo che possa confermare quanto asserito dal ricorrente."*

L'attore ha insistito, in effetti, sulla circostanza di essersi limitato a firmare un foglio in bianco. La banca convenuta ha esibito copia del contratto di acquisto di titoli in data 11 aprile 2002 che reca una duplice sottoscrizione dell'attore trattandosi di operazione non adeguata: il documento non solo non è stato impugnato con querela di falso ma non è stato neppure disconosciuto dal suo sottoscrittore.

In giurisprudenza (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/02/2006, n.2524 in Mass. Giur. It., 2006 ed in CED Cassazione, 2006; conforme: Cass. civ. Sez. III, 16/01/2006, n. 1691) è stato precisato che: "La denuncia di abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta (o autenticata) richiede l'esperimento della querela di falso, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto «absque pactis», ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo. Diversamente, non è richiesto l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia stato eseguito «contra pacta», cioè in modo difforme da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente. La diversa disciplina si spiega perchè nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato "ad scribendum"), la quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato correttamente ritenuto che - avendo la ricorrente dichiarato di aver apposto la propria firma su un buono di consegna di un elettrodomestico, acquistato dal contro-ricorrente, precisando che lo stesso era stato poi riempito successivamente da quest'ultimo contro la sua volontà con una fideiussione che la ricorrente stessa non aveva mai inteso rilasciare -

*Domènico Di Ferranti*

*nell'ipotesi in questione avrebbe dovuto essere proposta la querela di falso, con la conseguenza che, in difetto, non si sarebbe potuto concludere per la falsità del predetto documento sulla base degli altri elementi del tutto marginali e indiziari indicati dalla ricorrente)".*

Nella stessa prospettazione dell'attore - con riferimento alla tesi del foglio firmato in bianco - non vi era alcun patto che consentisse alla banca di utilizzare il foglio predetto per l'acquisto dei titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060" e, quindi, si trattava di abuso «*absque pactis*» che comportava la necessità della querela di falso. Orbene, non essendo stata proposta querela di falso contro il contratto intervenuto tra le parti l'11 aprile 2002 che ha ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 codice titolo 119765 060", non può essere posto in discussione tale documento e, quindi, il fatto oggettivo che il contratto realmente ed effettivamente voluto dalle parti è proprio quello sottoscritto e riconosciuto dall'attore. = Solo per completezza di motivazione deve rilevarsi che è del tutto influente nel presente giudizio la documentazione allegata alla memoria depositata in cancelleria in data 19 gennaio 2007 dall'attore (richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ imputato del reato di cui all'art. 166 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) poiché non solo è tardiva (e vi è stata opposizione della controparte) ma soprattutto perché concerne soggetti diversi da quelli del presente giudizio. = Il C.T.U. ha concluso per la piena legittimità del comportamento della Banca convenuta precisando: *"In relazione al contratto di acquisto delle obbligazioni CIRIO, la presenza della doppia firma apposta sul contratto di acquisto, fa supporre un comportamento corretto, diligente e trasparente da parte dell'intermediario. Come già ampiamente trattato, l'operazione di investimento in oggetto venne considerata "non adeguata per tipologia" dallo stesso intermediario. Al riguardo si ricorda che, secondo l'art 29 Regolamento Consob n. 11522/98, non esiste un divieto di eseguire operazioni di tale tipo, ma si obbliga l'intermediario ad informare e a spiegare dettagliatamente tutte le ragioni per cui l'operazione viene ritenuta inadeguata; qualora l'investitore sia comunque interessato ai titoli in oggetto è comunque possibile dare corso all'operazione sulla base di un ordine impartito per iscritto. Detto ordine, nel caso de quo, compare nella modulistica che ha dato luogo all'operazione di investimento. Infatti nella copia dell'ordine analizzata dal sottoscritto, appare una doppia sottoscrizione del ~~\_\_\_\_\_~~ di cui la prima è apposta in calce all'avvertenza relativa all'inadeguatezza dell'operazione che si poneva in essere; la seconda si riferisce*

*Domènico Di Fusco*



all'ordine di acquisto. Oggettivamente tale doppia firma fa desumere che il ricorrente Marsiglia fosse consapevole dell'inadeguatezza dell'operazione e che nello stesso tempo fosse comunque intenzionato a dare corso all'investimento. A conclusione di quanto suesposto, il sottoscritto precisa di non aver riscontrato nei fascicoli di causa nessun elemento oggettivo idoneo a confortare le affermazioni del Marsiglia, secondo cui egli si limitò ad apporre due firme su un foglio bianco con intestazione "Bancapulia" pensando di rinnovare un investimento in titoli pronti contro termine. Il ~~Marsiglia~~, in particolare sostiene che mai avrebbe dato l'ordine di eseguire un'operazione in obbligazioni, poichè interessato unicamente ad investimenti in pronti contro termine in quanto più sicuri. Su quest'ultima osservazione, il sottoscritto ha potuto verificare tuttavia che solo nel periodo compreso tra il 2001 e 2002, il ~~Marsiglia~~ si è rivolto all'acquisto di pronti contro termine, mentre negli anni 1998 e 1999 ha effettuato numerosi investimenti in azioni quali Olivetti, Eni, Telescom, alcuni dei quali indicati dall'intermediario come operazioni non adeguate o sconsigliate. Ovviamente anche in questi casi, dai contratti compare la duplice o triplice firma."

Poichè non può più essere posto in discussione il fatto che il contratto realmente voluto dalle parti (e segnatamente dall'attore) è proprio quello sottoscritto consegue che è infondata la domanda di ~~Marsiglia~~ Armando con la quale ci chiede «accertarsi e dichiarare ex art. 1429 cod. civ., l'annullamento dell'ordine di compravendita per errore essenziale sull'oggetto del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso contratto». L'errore per essere rilevante deve essere riconoscibile dall'altra parte ed infatti, la giurisprudenza (Cfr. Trib. Genova, Sez. I, 02/02/2006 in Massima redazionale, 2006) ritiene che: "Tra le cause di annullamento del contratto l'art. 1428 c.c. prevede l'errore stabilendo che esso "è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente" mentre l'art. 1430 c.c. prevede accanto all'ipotesi di errore-vizio, l'ipotesi di errore di calcolo, stabilendo che esso da luogo ad annullamento del contratto solo se si concreta in un errore sulla quantità ed è stato determinante del consenso altrimenti esso non dà luogo ad annullamento ma solo a rettifica del contratto; in particolare l'art. 1431 c.c. stabilisce che l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo, con la conseguenza che la riconoscibilità si deve valutare secondo un criterio di normalità, ossia in relazione ad una capacità media di percezione oltre che in relazione alle circostanze."

*Giuseppe Di Felice*

Nella specie, non è stato offerto alcun elemento di prova teso a dimostrare la riconoscibilità da parte della Banca convenuta dell'errore in cui sarebbe incorso l'attore nel chiedere l'acquisto di titoli obbligazionari CIRIO EUR 7,50% 2002 anziché di pronti contro termine. La domanda di annullamento per errore e/o per mancanza di qualità promesse si pone in irrimediabile contrasto con il tenore letterale del documento sottoscritto ed effettivamente voluto dall'attore.

Le spese del giudizio vengono poste a carico dell'attore per il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore della convenuta.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA - SECONDA SEZIONE CIVILE

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato in data 6 ottobre 2005 dal dott. [REDACTED] nei confronti della BANCAPULIA s.p.a., con sede e Direzione Generale in San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta BANCAPULIA s.p.a., delle spese del giudizio che vengono liquidate, in € 1.750,00 per diitti ed € 2.500,00 per onorario di avvocato oltre il rimborso delle spese generali su diitti ed onorario ed oneri fiscali come per legge.

Così deciso in Foggia il 26 ottobre 2007.

IL PRESIDENTE - REL.

(dott. Domenico De Benedittis)

*Domenico De Benedittis*

Depositate in Cancelleria  
Foggia. 13/11/07



IL CANCELLIERE  
*Roberto Barrelli*

IL CASO.it

